

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 408/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania e recante disposizioni per la sua applicazione 1
- ★ Regolamento (CE) n. 409/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie 4
- ★ Regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra 5
- ★ Regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, i fondi d'esercizio e l'aiuto finanziario comunitario 9
- ★ Regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori 16
- ★ Regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi 26
- ★ Regolamento (CE) n. 414/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania 29
- Regolamento (CE) n. 415/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 32

Regolamento (CE) n. 416/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	34
---	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/159/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1997, che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti, originarie della Svizzera** 36

97/160/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 14 febbraio 1997, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Libano ⁽¹⁾.....** 39

97/161/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli ancoraggi metallici per il fissaggio di sistemi leggeri nel calcestruzzo ⁽¹⁾** 41

97/162/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 18 febbraio 1997, relativa all'apertura di una procedura internazionale di consultazione e di soluzione delle controversie concernente la modifica delle regole degli Stati Uniti d'America in materia di origine per i prodotti tessili, che nega l'origine comunitaria a taluni prodotti trasformati nella Comunità europea** 43

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 408/97 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 1997

relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania e recante disposizioni per la sua applicazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che la Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno siglato, in data 20 giugno 1996, un accordo di cooperazione in materia di pesca marittima, il quale concede ai pescatori comunitari possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo;

considerando che, ai fini di una gestione efficace delle possibilità di pesca di cui la Comunità dispone nella zona di pesca della Mauritania, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri;

considerando che le attività alieutiche contemplate dal presente regolamento sono soggette alle pertinenti misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁾;

considerando che, per garantire l'applicazione delle disposizioni dell'accordo sopraccitato, gli Stati membri devono verificare che gli armatori assolvano i loro obblighi e devono fornire alla Commissione tutte le informazioni appropriate;

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 3317/94⁽³⁾ e in base alle disposizioni convenute nel

quadro del suddetto accordo, lo Stato membro di bandiera e la Commissione devono accertarsi che le domande di licenza di pesca siano conformi a dette disposizioni e alle norme comunitarie vigenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in appresso denominato «accordo».

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento⁽⁴⁾.

Articolo 2

Le possibilità di pesca derivanti dall'applicazione dell'accordo sono ripartite come indicato nella tabella dell'allegato del presente regolamento. Per quanto riguarda i cefalopodi, la ripartizione annuale delle possibilità tra gli Stati membri, a decorrere dal 1° agosto 1997, sarà decisa non oltre il 30 giugno di ogni anno secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92⁽⁵⁾.

Qualora, in una determinata categoria di pesca, le domande di licenza presentate da uno Stato membro siano inferiori al volume di cattura ad esso assegnato, la Commissione autorizza anche gli armatori degli altri Stati membri ad inoltrare domande di licenza.

⁽¹⁾ GU n. C 380 del 16. 12. 1996.

⁽²⁾ Gu n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2870/95 (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all'autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di pesca (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 13).

⁽⁴⁾ Cfr. testo dell'accordo di cooperazione nella GU n. L 334 del 23. 12. 1996, pag. 20.

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1). Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

Articolo 3

Gli Stati membri:

- a) verificano la concordanza tra i dati iscritti nei formulari «domande di licenza» di cui all'appendice 1 dell'allegato I dell'accordo e i dati iscritti nello schedario comunitario delle navi da pesca di cui al regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione ⁽¹⁾ e comunicano alla Commissione ogni modifica di tali dati constatata nelle domande di licenza successive.

Essi verificano parimenti che le altre informazioni necessarie per la compilazione delle licenze siano corrette;

- b) trasmettono le domande di licenza alla Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3317/94, non oltre due giorni lavorativi prima del termine indicato nel capitolo II, punto 2,1 dell'allegato I dell'accordo;
- c) forniscono mensilmente alla Commissione l'elenco delle navi la cui licenza è stata sospesa, indicando, per singolo porto, la data di deposito della licenza e la data della sua restituzione;
- d) trasmettono alla Commissione, in forma riassuntiva, i rapporti redatti a seguito dei controlli di cui al capitolo IV, punto 2 dell'allegato II dell'accordo. I riassunti devono precisare i controlli effettuati, i risultati ottenuti e le misure adottate in conseguenza;
- e) trasmettono mensilmente alla Commissione una copia dei rapporti degli osservatori scientifici di cui al capitolo V, punto 14 dell'allegato II dell'accordo che essi ricevono.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

Essi segnalano immediatamente alla Commissione le infrazioni accertate in base alle indicazioni contenute nei suddetti rapporti, nonché le misure adottate in conseguenza di tali infrazioni.

Essi inseriscono i dati scientifici contenuti nei rapporti in una banca dati elettronica, alla quale la Commissione deve avere accesso;

- f) trasmettono contemporaneamente alla Commissione e alle competenti autorità della Mauritania una copia della comunicazione riguardante le missioni d'ispezione di cui al capitolo VI, punto 4 dell'allegato II dell'accordo, nonché, se del caso, una copia della notifica riguardante la partecipazione di un osservatore.

Essi trasmettono alla Commissione una copia dei rapporti redatti dagli osservatori designati dalle rispettive autorità di controllo a norma del capitolo VI, punto 3 dell'allegato II dell'accordo;

- g) adottano le disposizioni necessarie per prendere i provvedimenti adeguati ed avviare le procedure amministrative previste al capitolo V, punto 15 dell'allegato II dell'accordo.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 16 dell'accordo ⁽²⁾.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 493/96 (GU n. L 72 del 21. 3. 1996, pag. 12).

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretario generale del Consiglio.

ALLEGATO

Ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri

Categoria di pesca	Stato membro	Stazza/Numero di navi utilizzabili				
		1. 8. 1996 - 31. 7. 1997	1. 8. 1997 - 31. 7. 1998	1. 8. 1998 - 31. 7. 1999	1. 8. 1999 - 31. 7. 2000	1. 8. 2000 - 31. 7. 2001
Crostacei, escluse aragoste (tsl)	Spagna	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Italia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Portogallo	500	500	500	500	500
Nasello (tsl)	Spagna	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Demersali, escluso nasello — traino (tsl)	Spagna	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Demersali, escluso nasello — altri attrezzi (tsl)	Spagna	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Portogallo	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Francia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Cefalopodi (unità)	Spagna	22				
	Italia	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Aragoste (tsl)	Portogallo	300	300	300	300	300
Specie pelagiche (unità)		22	22	22	22	22
Tonniere con reti a circuizione (unità)	Spagna	22	22	22	22	22
	Francia	18	18	18	18	18
Tonniere con lenze Tonniere con palangari di superficie	Spagna	7	7	7	7	7
	Portogallo	3	3	3	3	3
	Francia	7	7	7	7	7

**REGOLAMENTO (CE) N. 409/97 DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 1997**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 relativo al miglioramento
dell'efficienza delle strutture agrarie**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che sono state adottate disposizioni particolari per l'applicazione delle indennità compensative previste dal regolamento (CEE) n. 2328/91⁽³⁾, nelle zone svantaggiate in Portogallo; che data la situazione relativa alle strutture agrarie in tale paese appare giustificato prorogare, in forma adeguata, talune delle disposizioni destinate a migliorare tale situazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2328/91 è sostituito dal seguente:

**Articolo 37*

Nel Portogallo continentale, l'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 può essere concessa fino al 31 dicembre 1997 ai conduttori agricoli che coltivano almeno un ettaro di superficie agricola utile.*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

⁽¹⁾ GU n. C 8 dell'11. 1. 1997, pag. 8.

⁽²⁾ Parere reso il 21 febbraio 1997 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2387/95 (GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 410/97 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 1997

relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 10 giugno 1996 è stato firmato a Lussemburgo un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle questioni connesse sono state messe in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1997, da un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra, in appresso denominato «accordo», firmato a Bruxelles l'11 novembre 1996, e applicato provvisoriamente a decorrere dal 1° gennaio 1997⁽¹⁾;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione di alcune disposizioni dell'accordo;

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, è opportuno, nella misura in cui ciò è richiesto dalle disposizioni dell'accordo, stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, dal regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽²⁾, e dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽³⁾;

considerando che, prima di esaminare l'opportunità di adottare una misura di salvaguardia, è opportuno tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

considerando che si applicano anche le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che sono state stabilite norme specifiche per quanto riguarda le misure di salvaguardia per i prodotti tessili, oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo;

considerando che occorre introdurre alcune disposizioni per l'applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Contingenti e massimali tariffari*Articolo 1*

Le disposizioni d'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 dell'accordo relative ai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato soggetti a un'organizzazione comune di mercato, nonché ai prodotti di cui ai codici NC 0711 90 50 e 2003 10 10, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92⁽⁴⁾ o nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Articolo 2

1. La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽⁵⁾, adotta, in conformità della procedura stabilita nel paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione dei contingenti e massimali tariffari previsti negli allegati II, VI (ad eccezione di quelli coperti dall'articolo 1), e VIII a dell'accordo, e nell'allegato I del protocollo n. 1 dell'accordo, comprese le modifiche e gli adattamenti tecnici resi necessari da modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric, o conseguenti alla conclusione, da parte del Consiglio, di accordi, protocolli, o scambi di lettere tra la Comunità e la Slovenia.

⁽¹⁾ GU n. L 344 del 31. 12. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al precedente trattino.

3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione concernente l'applicazione dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di un Stato membro.

4. Al raggiungimento di un massimale tariffario, la Commissione può adottare un regolamento che ristabilisce, fino alla fine dell'anno civile considerato, i dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

TITOLO II

Misure di protezione

Articolo 3

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 23 e 45, paragrafo 2 dell'accordo. Se necessario, il Consiglio adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 4

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 33 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera

secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 3284/94⁽¹⁾ quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 6 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Slovenia conformemente all'articolo 33 dell'accordo, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato.

Articolo 5

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 24 dell'accordo, l'istituzione di misure antidumping viene decisa nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 384/96 e secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

Articolo 6

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 25 o 26 dell'accordo, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta. Se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiara di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Slovenia e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione conformemente all'articolo 28, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con la Slovenia nell'ambito del consiglio di cooperazione.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Quest'ultimo comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi di informazione utili.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 22.

3. Quando la Commissione decide, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che devono essere applicate le misure di salvaguardia previste agli articoli 25 e 26 dell'accordo:

— essa ne informa immediatamente gli Stati membri se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

— consulta il comitato;

— informa simultaneamente la Slovenia e notifica al consiglio di cooperazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

— comunica simultaneamente al consiglio di cooperazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

4. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui ai paragrafi 1 e 3.

Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 25 e 26 dell'accordo.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla Slovenia; essa è altresì notificata al consiglio di cooperazione.

La decisione è immediatamente applicabile.

6. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

7. Se la Commissione non prende una decisione ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 3 può adire il Consiglio.

8. Nei casi di cui ai paragrafi 6 e 7, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un termine di due mesi.

Articolo 7

1. Nel caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 25 e 26 dell'accordo.

Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro un

termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

2. La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

Si applica la procedura prevista all'articolo 6, paragrafi 7 e 8.

Se la Commissione non prende una decisione entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura prevista al primo ed al secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 8

Le procedure previste agli articoli 6 e 7 non si applicano ai prodotti oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 9

In deroga agli articoli 6 e 7, qualora le circostanze richiedano l'adozione di misure relative ai prodotti agricoli ai sensi degli articoli 16 e 25 dell'accordo o delle disposizioni degli allegati pertinenti a tali prodotti, le suddette misure sono adottate secondo le procedure previste nei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché degli specifici regolamenti approvati a norma dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, purché siano rispettate le condizioni previste all'articolo 16 o all'articolo 28, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Articolo 10

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al consiglio di cooperazione previste dall'accordo.

Articolo 11

Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 109 H e 109 I, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

REGOLAMENTO (CE) N. 411/97 DELLA COMMISSIONE**del 3 marzo 1997****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio,
riguardo ai programmi operativi, i fondi d'esercizio e l'aiuto finanziario
comunitario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (¹), in particolare gli articoli 48 e 57,

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 istituisce un regime di aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio alimentato ed utilizzato nell'ambito di un programma operativo, secondo certe regole e nel rispetto di alcuni limiti; che l'articolo 13 del suddetto regolamento concede lo stesso aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori già costituite e che necessitano di un periodo transitorio per ottenere il riconoscimento, purché rispettino alcune condizioni e realizzino un piano d'azione conformemente ad alcune regole; che l'articolo 16 fissa alcune norme per l'attuazione dei programmi operativi; che occorre stabilire le modalità d'applicazione di tali disposizioni;

considerando che per esigenze di semplificazione è opportuno assimilare i programmi operativi ai piani di azione in materia di modalità di presentazione e di approvazione e includere nella nozione di organizzazione di produttori le organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96; che al fine di evitare ogni abuso occorre definire la produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori in modo da comprendere l'intera produzione commercializzata dall'organizzazione stessa o con la sua autorizzazione; che, per facilitare la stesura dei programmi operativi e la fissazione degli importi previsionali dei fondi operativi da parte delle organizzazioni di produttori secondo condizioni prevedibili, occorre basare il calcolo dei massimali dell'aiuto finanziario comunitario sul valore della produzione commercializzata nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferiscono detti massimali;

considerando che a fini di sana gestione è opportuno fissare i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi, tenuto conto dei termini amministrativi necessari, nonché le informazioni e gli impegni da includere e le azioni da escludere dagli stessi; che, essendo la gestione dei programmi annuale, occorre precisare che i

programmi non approvati ad una determinata data vengono rinviati di un anno;

considerando che è opportuno consentire variazioni nella realizzazione dei programmi rispetto alle previsioni ivi contenute, entro alcuni limiti e ad alcune condizioni, al fine di evitare che i programmi approvati si discostino dai loro obiettivi; che occorre inoltre determinare una procedura annuale di modificazione dei programmi operativi per l'anno successivo, al fine di adeguarli ad eventuali nuove condizioni non prevedibili al momento della loro presentazione;

considerando che occorre completare le modalità di elaborazione e trasmissione delle informazioni relative agli importi previsionali del fondo d'esercizio e agli importi previsionali dell'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 2200/96, prevedendo una fase supplementare in cui la Commissione fissa un massimale previsionale dell'aiuto finanziario, che costituisce un elemento di orientamento per le organizzazioni di produttori rispetto al massimale definitivo che può essere fissato conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma del suddetto regolamento;

considerando che occorre istituire un sistema di anticipi correato delle adeguate cauzioni e stabilire che gli anticipi non possono superare il livello minimo dell'aiuto finanziario per evitare i recuperi sistematici degli anticipi; che le cauzioni costituite devono poter essere svincolate in correlazione alla realizzazione del programma operativo e fino ad un massimo dell'80 % dell'importo degli anticipi, e che l'ultima quota deve essere trattenuta sino alla liquidazione del saldo dell'aiuto;

considerando che occorre precisare le informazioni da includere nelle domande di aiuto; che per quanto riguarda il valore della produzione occorre, ai fini di un'applicazione uniforme, precisare la fase commerciale alla quale è riferita; che è inoltre opportuno precisare che i contributi finanziari dei membri dell'organizzazione di produttori si basano sulla produzione commercializzata utilizzata ai fini del calcolo dell'aiuto comunitario; che, per evitare un'inutile moltiplicazione delle domande di modificazione dei programmi operativi a motivo di ritardi tecnici nella loro realizzazione, occorre consentire che la liquidazione degli anticipi sia effettuata alla fine del programma operativo, purché il contributo equivalente dell'organizzazione di produttori resti nel fondo di esercizio;

(¹) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

considerando che occorre precisare che la determinazione del massimale dell'aiuto finanziario comunitario si applica uniformemente a tutte le domande di aiuto che superano il 2 % — 2,5 % a decorrere dal 1999 — del valore della produzione, e non alle altre domande che rispettano tale limite minimo fissato dal Consiglio;

considerando che, tenuto conto dei tempi assai brevi per l'esecuzione del presente regolamento, occorrono alcune norme transitorie per quanto riguarda, in particolare, i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi; che per la prima applicazione del nuovo regime occorre inoltre basare il calcolo del massimale dell'aiuto sul valore della produzione commercializzata nel corso di un periodo triennale al fine di evitare ogni pregiudizio per le organizzazioni che hanno registrato una cattiva annata di produzione commercializzata;

considerando che occorre seguire le attività delle organizzazioni di produttori e l'efficienza delle loro azioni; che tale obiettivo può essere raggiunto mediante relazioni periodiche e uno studio di valutazione;

considerando che devono essere stabilite procedure di controllo severe e, in caso di infrazioni, sanzioni dissuasive tenuto conto dell'elevato grado di responsabilità e d'iniziativa delle organizzazioni di produttori;

considerando che occorre fissare il termine finale per la trasmissione alla Commissione della disciplina nazionale di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2200/96; che essendo essa, per motivi pratici, posteriore a quello di approvazione della prima serie di programmi operativi da parte degli Stati membri, detti programmi saranno approvati tenendo conto degli obiettivi dell'articolo 130 R del trattato e del programma politico e d'azione della Comunità a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e campo d'applicazione

Articolo 1

Le modalità stabilite dal presente regolamento riguardano l'aiuto finanziario comunitario, i fondi d'esercizio e i programmi operativi di cui all'articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché i piani d'azione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del medesimo.

Ai fini del presente regolamento, salvo altrimenti disposto, i piani d'azione sono assimilati ai programmi operativi.

Articolo 2

1. Le organizzazioni di produttori ai fini del presente regolamento sono quelle riconosciute in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 nonché quelle di cui all'articolo 13 del medesimo, alle condizioni ivi stabilite.

2. Le associazioni di organizzazioni di produttori che si sostituiscono ai loro aderenti nella gestione del fondo di esercizio, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, sono assimilate alle organizzazioni di produttori ai fini del presente regolamento. Tuttavia, le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni si applicano anche alle organizzazioni di produttori aderenti alle associazioni.

3. Le organizzazioni di cui al paragrafo 2 possono beneficiare di un aiuto finanziario comunitario alle condizioni previste dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 e a quelle previste dal presente regolamento.

4. Ai fini del presente regolamento, la «produzione commercializzata» è la produzione degli aderenti a un'organizzazione di produttori, smerciata alle condizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, per i prodotti a cui si riferisce il riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 2200/96, i massimali dell'aiuto finanziario sono calcolati in base al valore della produzione commercializzata, nel corso dell'anno precedente a quello cui tali massimali si riferiscono.

6. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per raccogliere le informazioni relative al valore, ricondotto allo stadio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della produzione commercializzata di cui al paragrafo 5, delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato un programma operativo.

CAPO II

Programmi operativi e fondi d'esercizio

Articolo 3

Il progetto di programma operativo è presentato, ai fini dell'approvazione, alla competente autorità dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori, entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello della sua esecuzione. Tuttavia, gli Stati membri possono diffondere tale data.

La data del 15 settembre 1998 è il termine finale per la presentazione di un piano d'azione prima della scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Il programma viene eseguito su base annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 4

1. Il progetto di programma operativo contiene gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2200/96 o, per quanto riguarda i piani d'azione, gli elementi che possono garantire, ai fini del piano d'azione, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2 del medesimo. Esso comprende almeno i seguenti capitoli:

- a) durata del programma;
 - b) descrizione della situazione di partenza, specialmente per quanto riguarda la produzione, la commercializzazione e le attrezzature;
 - c) obiettivi perseguiti, tenuto conto delle prospettive di produzione e degli sbocchi di mercato;
 - d) azioni da intraprendere e strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi, per ognuno degli anni di esecuzione del programma;
 - e) aspetti finanziari, cioè modalità di calcolo e livello dei contributi finanziari, modalità di finanziamento del fondo d'esercizio di cui al paragrafo 3, lettera b), bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma.
2. Il progetto di programma operativo non riguarda, in particolare, quanto segue:
- a) spese amministrative e di gestione, tranne quelle connesse con l'esecuzione del programma operativo;
 - b) quantità prodotte dagli aderenti all'organizzazione fuori dalla Comunità;
 - c) integrazioni di reddito o di prezzo;
 - d) campagne pubblicitarie di marchi commerciali individuali;
 - e) azioni che possano creare condizioni di distorsione di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori; le azioni o misure che direttamente o indirettamente vanno a vantaggio delle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori sono finanziate in proporzione alla loro utilizzazione da parte dei settori o dei prodotti a cui si riferisce il riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

3. Il progetto di programma operativo è ammissibile soltanto se accompagnato da quanto segue:

- a) impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96 e del presente regolamento, e a non beneficiare, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e azioni oggetto di un finanziamento comunitario in forza del presente regolamento;
- b) prova della costituzione del fondo d'esercizio di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96, e in particolare prova dell'apertura di un conto bancario presso un'istituto finanziario nello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori, destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti all'esecuzione del programma e alla gestione del fondo d'esercizio, nonché al finanziamento dei ritiri dal mercato in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 5

1. L'autorità nazionale competente decide in merito al progetto di programma prima del 15 dicembre dell'anno in cui è stato presentato.

2. L'autorità nazionale competente si accerta:

- a) con tutti i mezzi opportuni, compresi controlli in loco, dell'esattezza delle informazioni presentate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c);
- b) della conformità degli obiettivi del programma con le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2200/96 o, per quanto riguarda i piani d'azione, della conformità dei loro obiettivi alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2 di detto regolamento;
- c) della coerenza economica e della qualità tecnica del progetto, della fondatezza delle stime e del piano di finanziamento nonché della programmazione della sua esecuzione.

3. L'autorità nazionale competente procede come segue, secondo il caso:

- a) approva il programma conforme alle disposizioni degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 e a quelle del presente capo;
- b) chiede che il progetto sia modificato; in tal caso, il progetto può essere approvato soltanto se vi sono state apportate le modificazioni richieste;
- c) respinge il programma.

Essa comunica la propria decisione all'organizzazione di produttori.

4. I programmi operativi approvati prima del 15 dicembre vengono eseguiti a partire dal 1° gennaio successivo.

L'esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è differita di un anno.

Articolo 6

1. Qualora si verificano circostanze imprevedibili, oppure per rispettare la previsione del massimale dell'aiuto finanziario stabilito in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, l'organizzazione di produttori può realizzare il suo programma operativo soltanto parzialmente; in tal caso, il programma può proseguire solo a condizione che venga presentata una domanda di modificazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Le spese che figurano nel programma approvato possono essere superate entro il limite del 20 % per ogni azione, purché non sia superato l'importo indicativo del fondo d'esercizio di cui all'articolo 7, paragrafo 1; il proseguimento del programma è subordinato alla presentazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, di una domanda di modificazione del programma qualora la somma delle spese eccedenti sia superiore al 5 % delle spese prevedibili del programma operativo.

2. Ogni anno, entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori possono richiedere modificazioni dei programmi operativi, da applicare il 1° gennaio successivo. Gli Stati membri possono tuttavia differire la data di presentazione delle domande.

Una modificazione può implicare la proroga del programma operativo, a condizione che la durata complessiva del programma non ecceda i cinque anni. Per i piani d'azione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, tale durata decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le domande di modificazione sono corredate della opportuna documentazione di sostegno.

L'autorità competente decide in merito alle domande di modificazione del programma prima del 15 dicembre, previo esame delle motivazioni e documentazioni apportate, e in base a quanto accertato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Le domande di modificazione in merito alle quali non è stata presa una decisione entro il termine succitato sono considerate respinte.

CAPO III

Aiuto finanziario comunitario

Articolo 7

1. Ogni anno, entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo trasmettono agli Stati membri, all'occorrenza insieme ai progetti di programma operativo di cui all'articolo 3, o alle richieste di modifica di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento, l'importo indicativo del fondo

d'esercizio previsto per l'anno successivo, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.

L'importo indicativo del fondo d'esercizio è calcolato in base a quanto segue:

a) gli elementi menzionati all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 e contenuti nel progetto di programma operativo, nonché le spese previste a titolo dei ritiri di cui all'articolo 15, paragrafo 3 di detto regolamento;

b) una stima del valore della produzione commercializzata durante l'anno in corso.

2. Al momento dell'approvazione di un progetto di programma, gli Stati membri stabiliscono l'importo indicativo dell'aiuto finanziario di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 2200/96, sulla base di un massimale del 4 % (a partire dal 1999 del 4,5 %) del valore della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori utilizzato per calcolare l'importo indicativo del fondo d'esercizio. Prima del 15 dicembre, essi comunicano alle organizzazioni di produttori tale importo, unitamente alla decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, o a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 2, quarto comma del presente regolamento, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.

3. Prima del 31 gennaio dell'anno per il quale è stato fissato, conformemente al paragrafo 1, l'importo indicativo del fondo d'esercizio, le organizzazioni di produttori comunicano l'attualizzazione di detto importo sulla base dell'importo definitivo del valore della produzione commercializzata nel corso dell'anno precedente.

Ricevuta tale comunicazione, gli Stati membri attualizzano l'importo indicativo dell'aiuto finanziario stabilito conformemente al paragrafo 2.

4. Entro il 20 febbraio, gli Stati membri comunicano alla Commissione un riepilogo degli importi indicativi attualizzati dei fondi d'esercizio, indicando separatamente l'importo definitivo del valore della produzione commercializzata nel corso dell'anno precedente, su cui si basa il calcolo di tali importi, nonché un riepilogo degli importi indicativi attualizzati degli aiuti finanziari, distinguendo gli importi relativi a un aiuto inferiore al 2 % del valore della produzione commercializzata nel corso dell'anno precedente dall'organizzazione di produttori da quelli relativi a un aiuto superiore a tale percentuale, che dal 1999 passerà al 2,5 %. Essi comunicano inoltre le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6.

5. La Commissione fissa una previsione del massimale dell'aiuto finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2200/96, che comunica agli Stati membri a titolo informativo.

Articolo 8

1. Le organizzazioni di produttori possono richiedere il versamento di anticipi per la parte del fondo d'esercizio destinata al finanziamento del programma operativo.

Le domande di anticipo sono presentate nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Esse riguardano le spese prevedibili inerenti al programma operativo, per un periodo di tre mesi che inizia a decorrere nel mese in cui è presentata la domanda di anticipo. L'importo totale degli anticipi versati per un anno non può superare il 2 % dell'importo definitivo del valore della produzione commercializzata nel corso dell'anno precedente, dedotte le previsioni di spesa a titolo dei ritiri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera a).

2. La concessione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del suo importo.

Nel corso dell'anno è possibile presentare domande di svincolo delle cauzioni, corredate degli opportuni documenti giustificativi. Le cauzioni sono svincolate fino all'80 % dell'importo degli anticipi.

Le domande parziali di aiuto finanziario a titolo dei ritiri di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96 possono eventualmente essere presentate insieme alle domande di svincolo delle cauzioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, corredate degli opportuni documenti giustificativi. Ogni domanda parziale riguarda, cumulativamente con le domande precedenti, importi e quantitativi che rispettino i limiti indicati all'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma e all'articolo 23, paragrafi 3 e 4 del citato regolamento; a partire dal 2002, ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2200/96, il quantitativo massimo di ritiro da prendere in considerazione a titolo del fondo d'esercizio è stabilito in base ai quantitativi ritirati e finanziati dal fondo nel corso dei due anni precedenti. Per i primi due anni di applicazione, il quantitativo massimo di cui sopra è pari al 13 %.

3. La cauzione è costituita in conformità del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽¹⁾.

L'obbligazione principale ai sensi dell'articolo 20 di detto regolamento è l'esecuzione delle azioni indicate nel programma operativo, nel rispetto dell'impegno di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) del presente regolamento.

In caso di inadempimento dell'esigenza principale, o di gravi inadempimenti degli impegni di cui all'articolo 4,

paragrafo 3, lettera a), la cauzione è incamerata, salve altre sanzioni da decidere conformemente all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2200/96.

In caso di inadempimento di altre obbligazioni, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell'irregolarità accertata.

Articolo 9

1. Le domande di aiuto finanziario, o del relativo saldo, sono presentate in una sola volta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

2. Le domande sono corredate dei documenti giustificativi attestanti quanto segue:

a) il volume e il valore della produzione commercializzata, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 4 e 5, ricondotta allo stadio di «uscita dall'organizzazione di produttori» o, se del caso, di «prodotto imballato o preparato, non trasformato»;

b) l'importo dei contributi finanziari effettivi versati dagli aderenti per il fondo d'esercizio, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2200/96, per la produzione commercializzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del presente regolamento;

c) le spese effettuate a titolo del programma operativo;

d) la parte del fondo d'esercizio destinata ai ritiri dal mercato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, il livello delle compensazioni e delle integrazioni versate agli aderenti, nonché l'osservanza dei limiti indicati all'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma e all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo regolamento.

3. Gli anticipi concessi per azioni che non hanno potuto essere realizzate nei termini previsti dal programma sono detratti dal saldo di cui al paragrafo 1 soltanto quando viene fissato l'ultimo saldo relativo all'ultimo anno di applicazione del programma di cui trattasi, a condizione che il contributo equivalente dell'organizzazione di produttori resti nel fondo d'esercizio.

Articolo 10

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° marzo, il riepilogo degli aiuti finanziari richiesti dalle organizzazioni di produttori e il valore della produzione immessa in commercio da queste ultime; ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, distinguendo le domande

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

relative ad aiuti inferiori al 2 % del valore della produzione immessa in commercio dell'organizzazione di produttori da quelle di aiuto superiore a tale percentuale, che dal 1999 passerà al 2,5 %. Essi comunicano inoltre le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6.

In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 2200/96, la Commissione stabilisce anteriormente al 1° aprile il massimale dell'aiuto finanziario per le domande di aiuto di importo superiore al 2 % (dal 1999, al 2,5 %) del valore della produzione immessa in commercio.

CAPO IV

Disposizioni generali

Articolo 11

Le realizzazioni del programma operativo e le operazioni di ritiro che possono beneficiare di un finanziamento comunitario a titolo del fondo d'esercizio sono oggetto di relazioni annuali che accompagnano le domande di aiuto finanziario o, secondo i casi, la domanda del saldo. Tali relazioni riguardano le azioni realizzate in conformità del programma operativo durante l'anno precedente, nonché i ritiri.

Nell'ultimo anno di esecuzione del programma operativo, le relazioni di cui al primo comma sono sostituite da una relazione finale.

La relazione finale è accompagnata da una valutazione del programma operativo, elaborata eventualmente con l'assistenza di uno studio specializzato. Tale valutazione è destinata a verificare la realizzazione degli obiettivi del programma e, se del caso, a suggerire modificazioni delle azioni e degli strumenti da prendere in vista dell'elaborazione dei successivi programmi operativi.

Articolo 12

1. Gli Stati membri eseguono controlli sulle organizzazioni di produttori al fine di garantire il rispetto effettivo delle condizioni fissate per la concessione degli aiuti.

2. I controlli riguardano ogni anno almeno un campione significativo di domande. Tale campione deve rappresentare almeno il 10 % delle organizzazioni di produttori e il 30 % dell'importo totale dell'aiuto comunitario.

Qualora dai controlli emergano notevoli irregolarità in una regione o in parte di essa, le autorità competenti effettuano controlli supplementari nell'anno in corso e aumentano la percentuale di domande da controllare l'anno successivo per la regione o la parte di regione in causa.

3. L'autorità competente decide quali organizzazioni di produttori sottoporre a controllo in base ad un'analisi dei rischi e considerando la rappresentatività degli aiuti. L'analisi dei rischi tiene conto di quanto segue:

- a) importi degli aiuti,
- b) andamento dei programmi annuali rispetto all'anno precedente,
- c) accertamenti fatti nel corso di controlli effettuati negli anni precedenti,
- d) altri parametri decisi dagli Stati membri.

Articolo 13

1. Il beneficiario è tenuto a restituire una somma pari al doppio degli importi versati indebitamente, maggiorata di un interesse calcolato in base al tempo intercorso tra il pagamento e la restituzione, qualora a seguito di controlli a norma dell'articolo 12 risulti quanto segue:

- a) che il valore reale della produzione commercializzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 4 e 5, è inferiore all'importo utilizzato per il calcolo dell'aiuto finanziario comunitario, oppure
- b) che il fondo d'esercizio è stato alimentato in modo non conforme alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96, oppure che è stato utilizzato per fini diversi da quelli contemplati dall'articolo 15, paragrafo 2 del medesimo regolamento, oppure
- c) che il programma operativo è stato attuato in modo non conforme ai requisiti di approvazione da parte dello Stato membro di cui trattasi, salvo il disposto dell'articolo 6 del presente regolamento.

Il tasso dell'interesse di cui al primo comma, è quello applicato dall'Istituto monetario europeo per le sue operazioni in ecu, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali.

2. Qualora la differenza tra l'aiuto effettivamente versato e l'aiuto dovuto sia superiore al 20 % dell'aiuto dovuto, il beneficiario è tenuto a restituire interamente l'aiuto versato, maggiorato degli interessi di cui al paragrafo 1.

3. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi pagatori competenti, e vengono detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

4. In caso di falsa dichiarazione dolosa o imputabile a grave negligenza, l'organizzazione di produttori interessata è esclusa dal beneficio dell'aiuto finanziario comunitario per l'anno successivo a quello in cui la falsa dichiarazione è stata constatata.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano fatte salve le altre sanzioni in forza dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 14

La disciplina nazionale di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2200/96 è trasmessa alla Commissione entro il 15 settembre 1997.

CAPO V**Disposizioni transitorie e finali***Articolo 15*

1. Per l'anno 1997, le organizzazioni di produttori che hanno presentato una domanda di riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 2200/96 e quelle riconosciute in virtù del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽¹⁾ possono presentare a fini di approvazione, fino al 30 giugno 1997, un progetto di programma operativo, la cui durata può scadere il 31 dicembre 1998 se esso è accompagnato dall'impegno dell'organizzazione di presentare un nuovo programma operativo prima del 15 settembre 1998. Tale progetto contiene l'indicazione dell'importo indicativo del fondo d'esercizio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, basato sulla media del valore della produzione commercializzata negli anni 1994, 1995 e 1996.

2. L'autorità nazionale competente decide in merito ai progetti presentati, entro tre mesi. I progetti di programmi operativi presentati da organizzazioni che non ottengono il riconoscimento sono respinti.

3. L'autorità nazionale competente comunica alle organizzazioni di produttori, contestualmente alla decisione di approvazione del progetto, l'importo indicativo dell'aiuto finanziario per il 1997, calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2.

4. La comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, viene trasmessa prima del 15 settembre 1997.

5. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 10 nel 1998 si tiene conto della media del valore della produzione commercializzata nel corso degli anni 1994, 1995 e 1996.

6. L'esecuzione dei programmi operativi può iniziare dal momento della presentazione dei programmi stessi. Le organizzazioni di produttori interessate ne assumono il rischio.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 412/97 DELLA COMMISSIONE**del 3 marzo 1997****che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 48,

considerando che è necessario determinare il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile in base ad un approccio pragmatico e tenendo conto delle realtà strutturali, economiche ed amministrative negli Stati membri; che occorre altresì fare una differenziazione di tali requisiti minimi tra talune categorie di organizzazioni di produttori in modo da tener conto delle situazioni differenti di produzione e dell'esperienza acquisita; che occorre ugualmente consentire agli Stati membri di prevedere requisiti minimi a livelli più elevati di quelli previsti dal presente regolamento;

considerando che occorre esprimere in ECU il volume minimo di produzione commercializzabile, al fine di rendere detto volume più rappresentativo; che è tuttavia necessario consentire agli Stati membri di esprimere il volume minimo in percentuale della produzione di una regione economica in cui sono stabiliti i produttori, per tener conto delle situazioni specifiche;

considerando che allo scopo di garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori è necessario che gli Stati membri prendano misure per evitare che una minoranza di aderenti che eventualmente detengano la maggior parte del volume di produzione dell'organizzazione di produttori di cui trattasi si abbia un dominio abusivo sulla gestione ed il funzionamento dell'organizzazione;

considerando che le attività principali ed essenziali di un'organizzazione di produttori devono essere connesse con la produzione dei propri aderenti; che tuttavia devono essere consentite, entro certi limiti, altre attività dell'organizzazione di produttori, di carattere commerciale o di altro tipo, salva la facoltà degli Stati membri di prevedere limiti più rigorosi;

considerando che, data la natura dei prodotti, della loro produzione e della loro commercializzazione, le aziende degli aderenti alle organizzazioni di produttori possono essere situate in Stati membri diversi da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede categorie differenti di organizzazioni di produttori; che qual-

siasi organizzazione di produttori per la quale è stata presentata una domanda di riconoscimento deve rientrare in una delle categorie di organizzazioni di produttori previste;

considerando che, per agevolare la concentrazione dell'offerta, occorre promuovere la fusione delle organizzazioni di produttori esistenti creandone di nuove; che a tal riguardo i diritti acquisiti di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96 sono salvaguardati per le nuove organizzazioni di produttori nate dalla fusione di organizzazioni già riconosciute in virtù del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati e per garantire che le organizzazioni di produttori esercitino in modo durevole ed efficiente le loro attività, è necessario che godano al proprio interno di una stabilità ottimale; che occorre quindi prevedere un periodo minimo di adesione ad un'organizzazione di produttori, soprattutto per quanto concerne gli obblighi connessi con la realizzazione di un programma operativo di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96; che il periodo minimo di adesione deve essere previsto entro certi limiti, salva la facoltà degli Stati membri di prevedere limiti più rigorosi;

considerando che, al fine di assicurare una gestione corretta dell'organizzazione comune dei mercati, ogni Stato membro deve informare periodicamente la Commissione circa la situazione e l'evoluzione del settore; che occorre determinare le modalità di tale informazione;

considerando che il riconoscimento delle organizzazioni di produttori di agrumi, sulla base di talune condizioni specifiche, è contemplato dal presente regolamento; che perciò occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2602/90 della Commissione, del 7 settembre 1990, recante modalità di applicazione relative alle organizzazioni di produttori nel settore degli agrumi⁽⁴⁾;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 245 dell'8. 9. 1990, pag. 13.

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

concerne le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori conformemente all'articolo 11 del suddetto regolamento.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) «produttore», qualsiasi persona fisica o giuridica aderente ad una organizzazione di produttori che conferisca a quest'ultima la propria produzione affinché sia commercializzata in conformità del regolamento (CE) n. 2200/96;
- b) «produzione commercializzata», la produzione degli aderenti ad una organizzazione di produttori smerciata alle condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3) del regolamento (CE) n. 2200/96, per la categoria dei prodotti per la quale viene richiesto il riconoscimento, riportata allo stadio «uscita organizzazione di produttori», eventualmente, «prodotto confezionato o preparato non trasformato»;
- c) «produzione commercializzabile», la produzione commercializzata, maggiorata dei ritiri.

Articolo 2

1. Il numero minimo di produttori e il volume minimo della produzione commercializzabile di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96 sono fissati negli allegati I e II del presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono sostituire il volume di produzione di cui all'allegato I con una percentuale della produzione commercializzabile di una organizzazione di produttori rispetto alla produzione media globale della regione economica in cui i produttori dell'organizzazione sono stabiliti. Tale percentuale non può essere inferiore al 15%. In tal caso, il numero minimo di produttori è 20 per le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), da i) a iv) del regolamento (CE) n. 2200/96; tale numero è invece 5 per le organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1, lettera a), vi) e vii) e al paragrafo 3 del suddetto articolo.

Lo Stato membro determina le regioni economiche tenendo conto delle condizioni di produzione e di commercializzazione esistenti. Esso comunica tali regioni alla Commissione.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, il volume da considerare è il volume medio della produzione commercializzabile di tutti gli aderenti, durante le tre campagne precedenti il riconoscimento.

4. Gli Stati membri possono fissare il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile a livelli più elevati di quelli previsti ai paragrafi 1 e 2. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o

più produttori in relazione alla gestione ed al funzionamento dell'associazione di produttori. Essi comunicano tali misure alla Commissione anteriormente al 1° luglio 1997.

Articolo 4

Il fatturato di un'organizzazione di produttori derivante dalla vendita, eventualmente previa trasformazione, della produzione dei propri aderenti non può essere inferiore al fatturato derivante dalle altre attività dell'associazione. Le attività connesse alla produzione di altri prodotti agricoli, ed eventualmente la loro valorizzazione, non sono prese in considerazione.

Articolo 5

Alle organizzazioni di produttori transnazionali si applicano le norme d'esecuzione del presente regolamento, dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione.

La sede dell'organizzazione viene stabilita nello Stato membro in cui tale organizzazione dispone di impianti d'esercizio significativi oppure di un numero significativo di aderenti.

Articolo 6

Nelle domande di riconoscimento presentate dalle organizzazioni di produttori è indicata la categoria di prodotti tra quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, per la quale viene richiesto il riconoscimento.

Articolo 7

Le nuove organizzazioni di produttori risultanti dalla fusione di organizzazioni riconosciute in forza del regolamento (CE) n. 1035/72 conservano i diritti acquisiti di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96. Se non possono essere riconosciute in forza dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96, vengono considerate come organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 di detto regolamento.

Articolo 8

1. La durata minima dell'adesione di un produttore non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, conformemente al regolamento (CE) n. 2200/96, nessun aderente può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma, nel corso della sua applicazione, salvo autorizzazione dell'organizzazione di produttori.

2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori entro il 31 maggio, con

decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Lo statuto dell'organizzazione di produttori può prevedere un termine di preavviso più lungo per il recesso.

Articolo 9

Anteriormente al 1° luglio, gli Stati membri presentano una relazione relativa all'anno civile precedente, e secondo il modello riportato nell'allegato III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 2602/90 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CRITERI DI RICONOSCIMENTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NON DI AGRUMI

Stati membri o regioni specifiche	Organizzazioni di produttori Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), categoria da i) a iv)		Organizzazioni di produttori Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), categoria vi) e vii), e articolo 11, paragrafo 3	
	Numero minimo di produttori	Volume minimo (in milioni di ecu)	Numero minimo di produttori	Volume minimo (in milioni di ecu)
Belgio, Germania, Spagna (escluse isole Baleari e Canarie), Francia, Grecia ⁽¹⁾ , Italia, Paesi Bassi, Austria, Regno Unito (esclusa Irlanda del Nord)	40 o 15 o 5	1,5 2,5 3	5	0,25
Danimarca, Irlanda, Irlanda del Nord, Grecia ⁽²⁾ , isole Baleari e Canarie, Portogallo (escluse Madera e Azzorre)	15 o 5	0,5 1		
Finlandia, Svezia, Grecia, [Nomos diversi da quelli indicati alle note ⁽¹⁾ ⁽²⁾]	10 o 5	0,25 0,5		
Grecia (isole), Lussemburgo, Madera e Azzorre	5	0,1	5	0,1

⁽¹⁾ Nomos: Imathias, Pellas, Artas, Argolidas, Korinthias, Viotias, Serron, Kavallas.

⁽²⁾ Nomos: Larisas, Magnisias, Karditsas, Evrou, Thessalonikis, Prevezas, Kilkis, Pierias, Lakonias, Kastorias.

ALLEGATO II

CRITERI DI RICONOSCIMENTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DI AGRUMI

Stati membri	Organizzazioni di produttori Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), categoria v)	
	Numero minimo di produttori	Volume minimo (in tonnellate)
GRECIA		
<i>Nomos</i> (regioni) ⁽¹⁾	100	5 000
<i>Nomos</i> (regioni) ⁽²⁾	50	1 500
Altri	20	100
SPAGNA		
Tutte le regioni	25	2 500
Isole baleari	25	1 200
FRANCIA	20	2 000
ITALIA		
Sicilia e Calabria	100	10 000
Altri	100	5 000
PORTOGALLO	10	1 000
Altri Stati membri	10	100

⁽¹⁾ *Nomos*: Pireas, Chania, Preveza, Arta, Achaia, Arkadia, Argolida.

⁽²⁾ *Nomos*: Korinthias, Messinia, Aitoloakarnania, Ilia, Lakonia, Thesprotia, Zakynthos, Chios.

ALLEGATO III

RELAZIONE ANNUALE

(Parte 1)

Organizzazione di produttori (OP)

Concessione di riconoscimento

Stato membro:

Anno:

OP n. di riferimento	Nome e sigla	Indirizzo	Data e numero di riconoscimento	Tipo di riconoscimento ⁽¹⁾	Forma giuridica	Categoria d'OP ⁽²⁾	Numero di aderenti	Volume della produzione commercializzabile

- (¹) 1: Riconoscimento ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96.
 2: Riconoscimento ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96.
 3: Riconoscimento ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.
 4: Riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

- (²) i) Ortofrutticoli.
 ii) Frutta.
 iii) Ortaggi.
 iv) Prodotti destinati alla trasformazione.
 v) Agrumi.
 vi) Frutta a guscio.
 vii) Funghi.
 a) OP (articolo 11, paragrafo 3) (specificare il prodotto).

RELAZIONE ANNUALE

(Parte 2)

Organizzazione di produttori (OP)

Ritiri di riconoscimenti

Stato membro:

Anno:

OP n. di riferimento	Nome e sigla	Indirizzo	Data e numero di riconoscimento	Data e numero di ritiro del riconoscimento	Osservazioni

RELAZIONE ANNUALE

(Parte 3a)

Organizzazione di produttori (OP)

Attività

Stato membro:

Anno:

OP n. di riferimento	Numero aderenti	Produzione degli aderenti						Produzione aderenti di altre OP											
		Totale		Frutta		Ortaggi		Commercializzata da un'altra OP [articolo 11, paragrafo 1, lettera c), sub 3]		Frutta		Ortaggi							
		Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)	Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)	Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)	Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)	Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)	Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)						

(*) Della produzione commercializzata.

RELAZIONE ANNUALE
(Parte 3b)
Organizzazione di produttori (OP)
Attività

Stato membro:	OP n. di riferimento	Anno:						
		Acquisto di prodotti sul mercato			Importazioni			
		Frutta		Ortaggi	Frutta		Ortaggi	
	Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)	Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)	Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)	Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)

(*) Della produzione commercializzata.

RELAZIONE ANNUALE

(Parte 4)

Organizzazione di produttori (OP)

Attività

Stato membro:

Anno:

OP n. di riferimento	Prodotti freschi				Prodotti destinati all'industria				Prodotti trasformati dall'OP				Valore (*) totale	
	Frutta		Ortaggi		Frutta		Ortaggi		Frutta		Ortaggi			
	Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)	Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)	Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)	Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)	Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)	Volume (tonnellate)	Valore (*) (ECU)		

(*) Della produzione commercializzata.

REGOLAMENTO (CE) N. 413/97 DELLA COMMISSIONE**del 3 marzo 1997****che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, le autorità di tale paese hanno istituito alcune zone di protezione e di sorveglianza in virtù dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE⁽⁴⁾; che di conseguenza in tali zone è temporaneamente vietata la commercializzazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine non trattate termicamente;

considerando che le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato dei suini nei Paesi Bassi; che è quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, limitate agli animali vivi provenienti dalle zone direttamente colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario;

considerando che, per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia, è opportuno escludere i suini prodotti in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata dalla direttiva 92/118/CEE⁽⁶⁾;

considerando che è necessario fissare un aiuto per la consegna alle autorità competenti dei suini all'ingrasso e dei suinetti provenienti dalle zone in questione;

considerando che, tenuto conto dell'estensione dell'epizoozia e in particolare della sua durata nonché della conseguente entità degli interventi necessari per il

sostegno del mercato, si ritiene adeguata una ripartizione delle spese tra la Comunità e lo Stato membro interessato;

considerando che occorre imporre alle autorità dei Paesi Bassi di adottare tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessarie e di informarne la Commissione;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione di suini vivi sono applicate nelle zone suddette da varie settimane, il che provoca un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali; che appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento con efficacia retroattiva a partire dal 18 febbraio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 18 febbraio 1997 i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi all'atto della consegna, a quest'ultime, dei suini all'ingrasso di cui al codice NC 0103 92 19, di peso pari o superiore a 120 kg in media per partita.

2. A decorrere dal 18 febbraio 1997 i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi all'atto della consegna, a quest'ultime, dei suinetti di cui al codice NC 0103 91 10, di peso pari o superiore a 25 kg in media per partita.

3. Le spese relative a tale aiuto sono finanziate a concorrenza del 70 % dal bilancio della Comunità, per il numero massimo totale di animali indicato nell'allegato I.

Articolo 2

Possono essere consegnati esclusivamente i suini all'ingrasso e i suinetti allevati nelle zone di produzione e di sorveglianza situate nelle regioni amministrative contemplate nell'allegato II del presente regolamento, purché alla data della consegna degli animali siano applicabili in tali zone le disposizioni veterinarie previste dalle autorità dei Paesi Bassi.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

Articolo 3

I suini sono pesati e macellati il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione dell'epizootia.

Essi sono quindi trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE.

Le suddette operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità dei Paesi Bassi.

Articolo 4

1. Per i suini all'ingrasso di peso pari o superiore a 120 kg in media per partita, l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è pari, franco azienda, al prezzo di mercato di un suino macellato della classe E ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, del regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione ⁽¹⁾ e del regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione ⁽²⁾, rilevato nei Paesi Bassi nella settimana precedente la consegna dei suini all'ingrasso alle autorità competenti.

2. Per i suini all'ingrasso di peso inferiore a 120 kg ma superiore a 110 kg in media per partita, l'aiuto fissato secondo le disposizioni del paragrafo 1 è ridotto del 15 %.

3. L'aiuto è calcolato in base al peso morto constatato. Se tuttavia la pesatura viene effettuata soltanto sugli animali vivi, all'aiuto viene applicato il coefficiente 0,81.

4. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è fissato, franco azienda:

- a 45 ECU per capo per i suinetti di peso pari o superiore a 25 kg in media per partita,
- a 38 ECU per capo per i suinetti di peso superiore a 24 kg ma inferiore a 25 kg in media per partita.

Articolo 5

Le competenti autorità dei Paesi Bassi adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare di quelle di cui all'articolo 2. Esse ne informano quanto prima la Commissione.

Articolo 6

Le competenti autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, le seguenti informazioni per la settimana precedente:

- il numero e il peso totale dei suini all'ingrasso consegnati,
- il numero e il peso totale dei suinetti consegnati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 18 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 23.

ALLEGATO I

	Noordbrabant
Suini all'ingrasso	350 000 capi
Suinetti	450 000 capi

ALLEGATO II

Nella provincia del Noordbrabant, le zone di protezione e di sorveglianza nelle seguenti regioni:

- Venhorst,
 - Best.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 414/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1997

che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, le autorità di tale paese hanno istituito alcune zone di protezione e di sorveglianza in virtù dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE⁽⁴⁾; che di conseguenza in tali zone è temporaneamente vietata la commercializzazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine non trattate termicamente;

considerando che le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato dei suini in Germania; che è quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, limitate agli animali vivi provenienti dalle zone direttamente colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario;

considerando che, che prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia, è opportuno escludere i suini prodotti in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata dalla direttiva 92/118/CEE⁽⁶⁾;

considerando che è necessario fissare un aiuto per la consegna alle autorità competenti dei suini all'ingrasso e dei suinetti provenienti dalle zone in questione;

considerando che, tenuto conto dell'estensione dell'epizoozia e in particolare della sua durata nonché della conseguente entità degli interventi necessari per il

sostegno del mercato, si ritiene adeguata una ripartizione delle spese tra la Comunità e lo Stato membro interessato;

considerando che occorre imporre alle autorità tedesche di adottare tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessarie e di informarne la Commissione;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione di suini vivi sono applicate nelle zone suddette da varie settimane, il che provoca un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali; che appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento con efficacia retroattiva a partire dal 18 febbraio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 18 febbraio 1997 i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità tedesche all'atto della consegna, a quest'ultime, dei suini all'ingrasso di cui al codice NC 0103 92 19, di peso pari o superiore a 120 kg in media per partita.
2. A decorrere dal 18 febbraio 1997 i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità tedesche all'atto della consegna, a quest'ultime, dei suinetti di cui al codice NC 0103 91 10, di peso pari o superiore a 25 kg in media per partita.
3. Le spese relative a tale aiuto sono finanziate a concorrenza del 70 % dal bilancio della Comunità, per il numero massimo totale di animali indicato nell'allegato I.

Articolo 2

Possono essere consegnati esclusivamente i suini all'ingrasso e i suinetti allevati nelle zone di produzione e di sorveglianza situate nelle regioni amministrative contemplate nell'allegato II del presente regolamento, purché alla data della consegna degli animali siano applicabili in tali zone le disposizioni veterinarie previste dalle autorità tedesche.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

Articolo 3

I suini sono pesati e macellati il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione dell'epizootia.

Essi sono quindi trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE.

Le suddette operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità tedesche.

Articolo 4

1. Per i suini all'ingrasso di peso pari o superiore a 120 kg in media per partita, l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è pari, franco azienda, al prezzo di mercato di un suino macellato della classe E ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, del regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione ⁽¹⁾ e del regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione ⁽²⁾, rilevato in Germania nella settimana precedente la consegna dei suini all'ingrasso alle autorità competenti.

2. Per i suini all'ingrasso di peso inferiore a 120 kg ma superiore a 110 kg in media per partita, l'aiuto fissato secondo le disposizioni del paragrafo 1 è ridotto del 15 %.

3. L'aiuto è calcolato in base al peso morto constatato. Se tuttavia la pesatura viene effettuata soltanto sugli animali vivi, all'aiuto viene applicato il coefficiente 0,81.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

4. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è fissato, franco azienda:

— a 55 ECU per capo per i suinetti di peso pari o superiore a 25 kg in media per partita,

— a 47 ECU per capo per i suinetti di peso superiore a 24 kg ma inferiore a 25 kg in media per partita.

Articolo 5

Le competenti autorità tedesche adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare di quelle di cui all'articolo 2. Esse ne informano quanto prima la Commissione.

Articolo 6

Le competenti autorità tedesche comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, le seguenti informazioni per la settimana precedente:

— il numero e il peso totale dei suini all'ingrasso consegnati,

— il numero e il peso totale dei suinetti consegnati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 18 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 23.

ALLEGATO I

	Nordrhein-Westfalen	Mecklenburg — Vorpommern
Suini all'ingrasso	100 000 capi	—
Suinetti	25 000 capi	20 000 capi

ALLEGATO II

1. Nel Land Nordrhein-Westfalen, le zone di protezione e di sorveglianza nei seguenti distretti:
 - Paderborn,
 - Soest,
 - Gütersloh,
 - Lippe.
2. Nel Land Mecklenburg-Vorpommern, le zone di produzione e di sorveglianza nei seguenti distretti:
tutti i distretti tranne Nordwestmecklenburg e Ludwigslust.

REGOLAMENTO (CE) N. 415/97 DELLA COMMISSIONE**del 3 marzo 1997****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 389/97⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.
⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.
⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.
⁽⁶⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1997, pag. 57.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 3 marzo 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	23,41	4,59
1701 11 90 ⁽¹⁾	23,41	9,83
1701 12 10 ⁽¹⁾	23,41	4,40
1701 12 90 ⁽¹⁾	23,41	9,40
1701 91 00 ⁽²⁾	26,04	12,21
1701 99 10 ⁽²⁾	26,04	7,69
1701 99 90 ⁽²⁾	26,04	7,69
1702 90 99 ⁽³⁾	0,26	0,39

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 416/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 marzo 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	204	59,8
	212	113,8
	624	205,3
	999	126,3
0707 00 15	068	94,2
	999	94,2
0709 10 10	220	192,0
	999	192,0
0709 90 73	052	118,2
	204	95,0
	999	106,6
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	35,1
	204	40,6
	212	49,8
	220	28,7
	448	26,7
	600	54,8
	624	54,7
	999	41,5
0805 30 20	052	63,4
	600	68,4
	999	65,9
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	62,1
	060	59,3
	400	87,5
	404	94,2
	508	87,8
	512	93,1
	528	101,3
	720	96,9
	999	85,3
	0808 20 31	039
388		72,5
400		131,4
512		73,7
528		71,7
999		91,2

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1997

che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti, originarie della Svizzera

(97/159/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/3/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Francia,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, le piante di *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti, originarie di paesi terzi non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità;

considerando che sulla base delle informazioni fornite dalla Svizzera e dallo Stato membro in parola, risulta che in Svizzera le piante di *Vitis L.* sono coltivate in adeguate condizioni sanitarie e che non sussiste il rischio di introdurre malattie esotiche che colpiscano le piante di *Vitis L.*;

considerando che le importazioni verrebbero limitate al tempo necessario per consentire la moltiplicazione delle piante in vivai specializzati dell'UE e quindi la loro successiva riesportazione in Svizzera;

considerando che è quindi opportuno autorizzare una deroga, per un periodo limitato, purché siano previste condizioni specifiche e ferme restando le disposizioni

della direttiva 68/193/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati, alle condizioni di cui al paragrafo 2, a prevedere deroghe all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, in relazione ai divieti di cui alla parte A, punto 15 dell'allegato III, per le piante di *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti, originarie della Svizzera.

2. Devo essere soddisfatte le seguenti condizioni specifiche:

- a) le piante devono essere materiale di moltiplicazione sotto forma di gemme dormienti della varietà Chasselas;
- b) le gemme sono destinate ad essere innestate nella Comunità, presso le aziende di cui alla lettera h), su portinnesti prodotti nella Comunità;
- c) la gemme destinate alla Comunità devono essere:
 - raccolte da materiale di moltiplicazione coltivato in vigneti ufficialmente registrati. Gli elenchi dei vigneti registrati devono essere messi a disposizione degli Stati membri che si avvalgano della presente deroga e della Commissione entro e non oltre il 1°

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 27 del 30. 1. 1997, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.

marzo 1997. Detti elenchi devono comprendere il nome della varietà, il numero di file piantate di questa varietà, il numero di piante per fila in ciascun vigneto, nella misura in cui sono ritenute idonee per essere inviate alla Comunità nel 1997, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione;

- adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite un contrassegno che consenta l'identificazione del vivaio registrato e della varietà;
- accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Svizzera in conformità all'articolo 7 della direttiva 77/93/CEE, sulla base dell'ispezione prevista dall'articolo 6 della suddetta direttiva, al fine di accertare che siano indenni dai seguenti organismi nocivi:
 - *Dactulosphaira vitifoliae* (Fitch);
 - *Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos) Willems et al;
 - Grapevine Flavescence dorée MLO.

Nel certificato deve figurare al punto «Dichiarazione supplementare» l'indicazione «la presente partita è conforme ai requisiti prescritti nella decisione 97/159/CE»;

- d) l'organismo fitosanitario ufficiale della Svizzera deve garantire l'identità delle gemme dal momento della raccolta di cui alla lettera c), primo trattino, fino al carico per l'esportazione nella Comunità;
- e) le ispezioni di cui all'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE debbono essere effettuate dagli organismi ufficiali responsabili, di cui alla citata direttiva, degli Stati membri che si avvalgono della presente deroga e, se del caso, in collaborazione con gli organismi suddetti dello Stato membro in cui le gemme devono essere innestate. Fatta salva la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità delle ispezioni di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma di ispezione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c) della stessa direttiva;
- f) le gemme devono essere introdotte punti di entrata situati sul territorio di uno Stato membro che si avvale della presente deroga e a tal fine designati dallo stesso Stato membro;
- g) prima dell'introduzione nella Comunità l'importatore deve notificare ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione, il quale inoltrerà i dati della notifica alla Commissione indicando:
 - il tipo di materiale;
 - la varietà e il quantitativo;
 - la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto d'entrata;

— i nomi, gli indirizzi e l'ubicazione delle aziende di cui alla lettera h) nelle quali le gemme saranno innestate e/o nelle quali le piante innestate saranno successivamente piantate.

Al momento dell'importazione, l'importatore conferma i dati della notifica preventiva suddetta.

Prima dell'introduzione delle piante, l'importatore deve essere ufficialmente informato delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j);

- h) le gemme importate devono essere innestate su portinnesti e il materiale innestato deve essere successivamente piantato soltanto nelle aziende il cui nome, indirizzo e ubicazione sono stati notificati, dalla persona che intende utilizzare le gemme importate in applicazione della presente decisione, ai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono situate le aziende. Qualora il luogo di innesto o di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano, al momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante verranno innestate o piantate, indicando il nome, l'indirizzo e l'ubicazione delle aziende in causa;
- i) presso le aziende di cui alla lettera h):
 - le gemme devono essere innestate e le piante innestate devono essere successivamente piantate e coltivate in campi appartenenti alle aziende di cui alla lettera h), dove devono rimanere fino a quando saranno trasferite ad una destinazione al di fuori della Comunità secondo quanto previsto alla lettera j);
 - nel periodo di crescita successivo all'importazione le piante innestate devono essere sottoposte ad intervalli regolari ad ispezione visiva dei suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante innestate sono piantate, per accertare l'assenza di organismi nocivi o di sintomi causati da tali organismi; nel caso in cui siano riscontrati sintomi durante l'ispezione visiva vengono eseguiti esami appropriati per identificare gli organismi nocivi che li hanno provocati. Le piante che nel corso delle ispezioni e degli esami non sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati alla lettera c), terzo trattino, devono essere immediatamente distrutte;
- j) le piante innestate ottenute da innesti ben riusciti delle gemme di cui alla lettera a) devono essere trasferite ad una destinazione al di fuori della Comunità nel 1998. Gli organismi ufficiali responsabili summenzionati si accertano che le eventuali piante non trasferite siano ufficialmente distrutte. Vanno tenuti a disposizione della Commissione i documenti relativi ai quantitativi di innesti ben riusciti, di piante ufficialmente distrutte e di piante vendute nonché al paese di destinazione di queste ultime.

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutti i casi in cui si sono avvalsi dell'autorizzazione e forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 1° novembre 1997, informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica dettagliata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i). Inoltre, ogni ulteriore Stato membro in cui le gemme sono innestate su portinnesti e in cui le piante innestate sono piantate dopo l'importazione trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° novembre 1997, una relazione tecnica dettagliata sull'esame ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i).

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di partite introdotte in applicazione della presente

decisione che non soddisfino i requisiti prescritti nella medesima decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica nel periodo compreso tra il 1° marzo 1997 e il 15 aprile 1997. Essa viene revocata nel caso in cui venga accertato che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non sono sufficienti ad impedire l'introduzione di organismi nocivi o non sono state rispettate.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1997

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Libano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/160/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 15, 16 e 19 (ii),

considerando che con la decisione 79/542/CEE del Consiglio⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/624/CE della Commissione⁽³⁾, è stato stabilito un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati sono stabilite rispettivamente dalle decisioni 92/260/CEE⁽⁴⁾, 93/195/CEE⁽⁵⁾ e 93/197/CEE⁽⁶⁾ della Commissione, tutte modificate da ultimo dalla decisione 96/279/CE⁽⁷⁾;

considerando che, a seguito di un'ispezione veterinaria effettuata dalla Commissione in Libano, la situazione sanitaria in un primo momento non è risultata sufficientemente controllata dai servizi veterinari; che tuttavia da allora la situazione è migliorata notevolmente, come dimostra un'ampia indagine siero-epidemiologica condotta sugli equidi nell'intero territorio nazionale per accertare la presenza di peste equina, morva, durina e anemia infettiva, con risultati del tutto negativi;

considerando che il Libano è ormai indenne da peste equina da oltre trent'anni, periodo durante il quale non è stata praticata alcuna vaccinazione contro tale malattia;

considerando che il Libano è indenne da morva e durina da oltre sei mesi e che non vi sono mai stati casi di encefalomielite equina venezuelana e di stomatite vescicolosa;

considerando che le autorità veterinarie del Libano si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri con telefax, telegramma o telex entro 24 ore la conferma dell'insorgere delle malattie infettive o contagiose degli equidi che figurano nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE così come eventuali modifiche della politica di vaccinazione o di importazione degli equidi;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria debbono essere stabilite in base alla situazione sanitaria del paese terzo considerato; che in questo caso si tratta solamente di cavalli registrati;

considerando che la decisione 79/542/CEE e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE devono essere modificate di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE nell'apposita colonna per gli equini, è inserita la seguente riga, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO:

«		LB		Libano		×			».
---	--	----	--	--------	--	---	--	--	----

Articolo 2

La decisione 92/260/CEE è modificata nel seguente modo:

1. Nell'allegato I, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.
2. Nell'allegato II, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E nel titolo del certificato sanitario.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 279 del 31. 10. 1996, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

⁽⁵⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 1.

Articolo 3

La decisione 93/195/CEE è modificata nel seguente modo:

1. Nell'allegato I, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.
2. Nell'allegato II, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E nel titolo del certificato sanitario.

Articolo 4

La decisione 93/197/CEE è modificata nel seguente modo:

1. Nell'allegato I, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.

2. Nell'allegato II, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi che figura nella prima metà del titolo del certificato sanitario relativo ai cavalli registrati.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1997

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli ancoraggi metallici per il fissaggio di sistemi leggeri nel calcestruzzo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/161/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che fra le due procedure di attestazione della conformità di un prodotto, di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o per un gruppo di produttori, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che pertanto occorre precisare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della prima possi-

bilità, senza sorveglianza permanente, e della seconda e terza possibilità definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla prima possibilità, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base ad una procedura secondo la quale, in aggiunta ad un sistema di controllo della produzione applicato in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per gli orientamenti per il benessere tecnico europeo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Ancoraggi metallici per il fissaggio di sistemi leggeri nel calcestruzzo: per l'uso in sistemi ridondanti per il fissaggio e/o il sostegno nel calcestruzzo di elementi quali controsoffitti leggeri come pure installazioni.

ALLEGATO II

GRUPPO DI PRODOTTI

Ancoraggi metallici per il fissaggio di sistemi leggeri nel calcestruzzo (1/1)**Sistemi di attestazione di conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede all'EOTA (Organizzazione europea per il benessere tecnico) di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benessere tecnico europeo:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestazione di conformità
Ancoraggi metallici da utilizzare nel calcestruzzo (per carichi leggeri)	uso in sistemi ridondanti per il fissaggio e/o il sostegno nel calcestruzzo di elementi quali controsoffitti leggeri come pure installazioni		2 +

Sistema 2 +: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, prima possibilità, inclusa la certificazione del controllo di produzione in fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione nella fabbrica.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1997

relativa all'apertura di una procedura internazionale di consultazione e di soluzione delle controversie concernente la modifica delle regole degli Stati Uniti d'America in materia di origine per i prodotti tessili, che nega l'origine comunitaria a taluni prodotti trasformati nella Comunità europea

(97/162/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 356/95⁽²⁾, segnatamente gli articoli 13 e 14,

sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) L'11 ottobre 1996, la Commissione ha ricevuto una denuncia concernente un ostacolo agli scambi provocato dalla modifica delle regole in materia d'origine per i prodotti tessili nell'ambito della normativa degli Stati Uniti d'America. Secondo il denunziante le nuove norme negano l'origine comunitaria a tessuti di colore neutro fabbricati in paesi terzi ed in seguito importati nella Comunità per essere tinti, stampati ed essere sottoposti ad ulteriori operazioni di finitura. A titolo della precedente normativa statunitense, ossia prima del luglio 1995, questi stessi prodotti godevano dell'origine comunitaria. Secondo il denunziante, la modifica minaccia le esportazioni comunitarie di prodotti tessili.
- (2) La denuncia è stata presentata dall'associazione Federtessile, Italia, in nome dell'associazione che rappresenta l'industria italiana della seta e dell'associazione che rappresenta l'industria italiana del finissaggio dei tessili. La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento a titolo del regolamento (CE) n. 3286/94.
- (3) Il 22 novembre 1996⁽³⁾, è stata aperta una procedura d'esame. Le asserzioni dell'associazione Federtessile sono state riprese nell'avviso di apertura.

B. DENUNCIA DI PRESUNTO OSTACOLO AGLI SCAMBI

- (4) Secondo il denunziante la modifica apportata dagli Stati Uniti d'America alla normativa sulle regole in materia di origine per i prodotti tessili, dopo l'entrata in vigore degli accordi dell'OMC, costituisce un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3286/94. In maniera più specifica, il denunziante ha citato due accordi allegati a quello dell'OMC: l'accordo sui tessili e l'abbigliamento, articolo 4, paragrafo 2 e l'accordo sulle regole in materia di origine, articolo 2, lettere b) e c).

- (5) La Commissione ritiene che segnatamente l'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sui tessili e l'abbigliamento permette di giustificare un'azione per tutti i prodotti tessili comunitari le cui esportazioni verso gli Stati Uniti d'America saranno o potranno essere soggette alle restrizioni quantitative applicate dagli Stati Uniti d'America ai paesi produttori di fibre. Questa situazione è chiaramente prevista dall'articolo 4, paragrafo 2 che recita: «l'introduzione di modifiche (...) nelle regole (...) nell'attuazione o nell'amministrazione delle restrizioni notificate o applicate ai sensi del presente accordo non devono: (...) pregiudicare l'accesso di un membro (...) e disorganizzare il commercio ai sensi del presente accordo.»
- (6) La Commissione ritiene inoltre che un aspetto importante del problema sia costituito dall'obbligo di etichettare i prodotti interessati in quanto originari del paese che ha fabbricato il tessuto di colore neutro e non in quanto originari della Comunità europea o di uno dei suoi Stati membri. Una pratica di questo tipo può indurre il consumatore americano a trascurare le esportazioni comunitarie dei prodotti tessili in questione, non potendole più identificare. Per tale motivo, la Commissione ritiene necessario basarsi segnatamente sull'accordo relativo alle regole in materia di origine, visto che inoltre si tratta di una questione di principio in tale settore. La Commissione ricorda che l'articolo 2

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 71.⁽²⁾ GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. C 351 del 22. 11. 1996, pag. 6.

dell'accordo relativo alle regole in materia d'origine prevede che «le regole in materia d'origine non sono utilizzate come strumenti per perseguire direttamente o indirettamente determinati obiettivi di natura commerciale (...) e che esse non danno origine di per sé stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali.»

- (7) La Commissione ritiene tuttavia che il riferimento a queste due basi giuridiche non escluda la possibilità di ricorrere ad altre disposizioni dei due accordi o a qualsiasi altra disposizione pertinente dell'accordo che istituisce l'OMC e gli accordi ad esso allegati, che potrebbero rivelarsi utili per lo svolgimento delle procedure nel quadro degli obblighi dell'OMC.

C. EFFETTI COMMERCIALI NEGATIVI

- (8) Dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura della procedura di esame, la Commissione ha avviato un'inchiesta per determinare con precisione il livello delle esportazioni dei prodotti tessili comunitari che verrebbero colpite dalle nuove regole americane.
- (9) Questa inchiesta è attualmente in corso. Tuttavia, gli elementi raccolti dalla Commissione dimostrano fin d'ora in maniera sufficiente l'esistenza di alcuni effetti commerciali negativi, effetti che potrebbero aggravarsi. Se da un lato è quindi opportuno proseguire l'inchiesta per stabilire con la massima precisione gli effetti della pratica degli Stati Uniti d'America sulle esportazioni comunitarie dei prodotti interessati, non è necessario attendere la fine dell'inchiesta per pronunciarsi sugli aspetti giuridici della pratica derivante dalle nuove regole statunitensi in materia d'origine.

D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (10) Gli interessi minacciati non sono soltanto quelli di alcune imprese isolate, ma di tutto un settore di attività della Comunità e quindi di un insieme consistente di imprese distribuite in varie regioni della Comunità europea.

Inoltre, una delle priorità della Commissione europea è quella di vigilare affinché siano rispettati gli impegni multilaterali assunti da tutti i paesi terzi. Questo rispetto è particolarmente importante nel settore tessile dove la liberalizzazione progressiva prevista nel quadro dell'OMC rende ancora più acuta la necessità di evitare le distorsioni dei flussi commerciali che potrebbero essere causate da nuovi ostacoli agli scambi.

- (11) Si ritiene dunque che sia nell'interesse comunitario che la Commissione agisca rapidamente nei

confronti degli Stati Uniti d'America per tutelare le esportazioni in questione. Considerando che le pratiche in oggetto rientrano nell'ambito di discipline stabilite a livello multilaterale, l'Organizzazione mondiale del commercio appare come il quadro giuridico internazionale più appropriato per l'azione della Comunità.

E. CONCLUSIONI E MISURE DA ADOTTARE

- (12) Ben prima dell'apertura ufficiale della procedura di esame, si sono svolte numerose consultazioni tra i rappresentanti della Commissione europea e degli Stati Uniti d'America per trovare una soluzione soddisfacente del problema. I dibattiti bilaterali che proseguono nell'ambito dell'inchiesta non sono stati in grado di offrire una soluzione accettabile per la Comunità europea. I rappresentanti americani infatti hanno offerto soltanto garanzie temporanee che risolvevano i problemi in maniera inadeguata.
- (13) Dalle consultazioni menzionate nel paragrafo precedente, è emerso che soltanto una nuova modifica della normativa americana sulle regole in materia d'origine per i prodotti tessili potrebbe ripristinare la sicurezza degli esportatori comunitari. Di conseguenza, fino a quando il congresso americano non esaminerà la possibilità di una modifica in questo senso, le consultazioni con l'amministrazione statunitense non potranno offrire risultati definitivi e soddisfacenti, visto che essa non è dotata del potere di assumere un impegno.
- (14) Di conseguenza, se non sarà presentata al congresso americano una proposta di legge volta a modificare le regole in materia di origine per i prodotti tessili, proposta che dovrebbe portare all'adozione di una nuova normativa perfettamente conforme con gli impegni statunitensi assunti nel quadro dell'Uruguay Round, la Commissione ritiene che essa dovrà avviare con gli Stati Uniti d'America una procedura ufficiale a titolo dei due accordi dell'OMC nel cui ambito il denunziante ha individuato un diritto di azione, del resto confermato dalle analisi dei servizi della Commissione.
- (15) Pertanto, la Commissione chiederà l'apertura di consultazioni a titolo dell'accordo sui tessili e l'abbigliamento e, se del caso, presenterà la questione all'organo di controllo dei tessili per permettere a quest'ultimo, previo esame approfondito della questione, di formulare raccomandazioni in conformità dell'articolo 8, paragrafi 5 e seguenti dell'accordo.
- (16) Parallelamente si inviteranno gli Stati Uniti d'America ad avviare consultazioni, sotto l'egida dell'accordo OMC sulle regole in materia di origine, per discutere le condizioni di applicazione dell'articolo 2 dell'accordo per quanto riguarda le regole statunitensi in materia d'origine.

- (17) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3286/94, la decisione di avviare una procedura internazionale formale di consultazione o di soluzione delle controversie è presa in conformità del disposto dell'articolo 14. Quest'ultimo precisa che la Commissione adotta una decisione che comunica agli Stati membri e che è applicabile allo scadere di un termine di dieci giorni qualora entro tale termine nessuno Stato membro abbia deferito la questione al Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

1. Le procedure appropriate di consultazione e successivamente, se del caso, di ricorso all'organo di controllo dei tessili previsto dall'articolo 8 dell'accordo sui tessili e l'abbigliamento, allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, seguito, se del caso dal ricorso alle regole in materia di soluzione delle controversie dell'OMC, devono essere avviate nei confronti delle regole in materia d'origine degli Stati Uniti d'America per i tessili e l'abbigliamento, secondo quanto previsto a norma del titolo III, sottotitolo D, sezione 334 dell'«Uruguay Round Agreements Act» (atto finale dell'Uruguay Round).

2. Le procedure appropriate di consultazione ed in seguito, se del caso di composizione delle controversie previste dagli articoli 7 e 8 dell'accordo sulle regole in materia d'origine, allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, devono essere avviate nei confronti delle regole in materia d'origine degli Stati Uniti d'America per i tessili e l'abbigliamento,

secondo quanto previsto a norma del titolo III, sottotitolo D, sezione 334 dell'«Uruguay Round Agreements Act».

Articolo 2

1. È prevista la sospensione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, qualora una proposta di legge venga presentata al congresso americano entro il 4 aprile 1997, che preveda la modifica della normativa degli Stati Uniti d'America relativa alle regole in materia d'origine per i prodotti tessili e l'abbigliamento per conformarla con gli impegni assunti dagli Stati Uniti d'America, in seguito ai negoziati dell'Uruguay Round.

2. Qualora, allo scadere di un termine di quattro mesi dopo il deposito presso il congresso americano della proposta di legge di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quest'ultimo non abbia adottato un emendamento della normativa relativa alle regole in materia d'origine per i prodotti tessili e l'abbigliamento per conformare la legislazione con gli impegni assunti dagli Stati Uniti d'America in seguito ai negoziati dell'Uruguay Round, sono nuovamente applicabili le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente